



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Ufficio I

Prot. n. AOODRAB 1956

L'Aquila, 27.02.2012

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell'USR Abruzzo

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di Ogni Ordine e Grado
della Regione Abruzzo

LORO SEDI

Al sito web

e.p.c. Al MIUR
- Dipartimento per l'Istruzione
- Dir. Gen. per il Personale Scolastico

ROMA

Alle Segreterie Regionali
delle OO.SS.del Personale dell'Area V della
Dirigenza Scolastica e del Comparto Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prima del 65° anno d'età per compiuta anzianità contributiva di 40 anni, ai sensi dell'art.72, comma 11, della legge n.133 del 2008 e ss.mm., richiamato dall'art.24, comma 20, della legge 214 del 2011.

Dal nuovo quadro normativo in materia di trattamenti pensionistici di cui all'art.24 della legge 22.12.2011, n.214, ed in particolare dal disposto del comma 20, si evince chiaramente che l'Amministrazione può procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di sei mesi, solamente nei confronti di coloro che hanno compiuto i 40 anni di anzianità contributiva entro il 31.12.2011, pur non avendo raggiunto il 65°anno d'età.

1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Pertanto, in considerazione dell'imminenza dello scadere del termine di preavviso e tenuto conto dei criteri di valutazione dettati per il personale del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica con direttiva ministeriale n.94 del 4 dicembre 2009, tuttora vigente, si impartiscono le 2/2 seguenti istruzioni operative, dopo aver sentito per le vie brevi l'Amministrazione centrale.

I dirigenti scolastici, sulla base dei dati presenti agli atti d'ufficio e della eventuale dichiarazione degli interessati sono tenuti entro e non oltre il 29 febbraio p.v. a dare il formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro dal 1° settembre successivo al personale con meno di 65 anni, ma con un'anzianità contributiva di 40 anni al 31 dicembre 2011.

Si rammenta che la risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell'art. 72 è altresì applicata nei confronti del personale che allo stato non presti servizio presso le istituzioni scolastiche (ad es. personale utilizzato presso altre amministrazioni). In tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere effettuato dal dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità sulla base della segnalazione dei dirigenti degli Uffici territoriali di ambito provinciale.

Per quanto concerne il collocamento a riposo del personale per limiti di età si fa riferimento alla nota del MIUR n.3309 del 24.02.2012, trasmessa a codeste istituzioni in data odierna.

Resta inteso che i preavvisi potranno essere revocati alla luce di eventuali contrarie disposizioni o comunicazioni da parte dell'Amministrazione centrale o periferica.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda